



Comunicazione ESTI n. 2024-0802 01 agosto 2024

Rapporti di sicurezza in seguito a fallimenti o in caso di cessazione della sorveglianza del responsabile tecnico

I. Problematica

Se l'opera d'installazione elettrica non può essere terminata e consegnata come previsto dall'OIBT, perché improvvisamente non è più garantita una sorveglianza sufficiente all'interno dell'impresa installatrice e quindi l'autorizzazione non è più valida o deve essere revocata (cfr. art. 18 cpv. 2 e art. 19 cpv. 2 lett. a OIBT), i proprietari, talvolta, non ricevono alcun rapporto di sicurezza. Lo stesso vale se viene dichiarato il fallimento di un'impresa e quest'ultima deve abbandonare la propria attività praticamente «da un giorno all'altro». Qualora non possa essere rilasciata un'autorizzazione sostitutiva, i proprietari dovrebbero incaricare un nuovo installatore affinché possa assumersi e completare i lavori d'installazione e, dopo un controllo finale, fornire un rapporto di sicurezza. La prassi mostra che questo non è sempre possibile:

- talvolta non si trova un installatore disposto ad accettare l'incarico di concludere un impianto a lui sconosciuto e di assumersi la responsabilità con il rapporto di sicurezza;
- determinati controlli, che dovrebbero essere effettuati prima o durante la prima messa in servizio, non sono (perlopiù) ricostruibili (non documentati o documentati in modo insufficiente) o non verificabili (controllo visivo in caso di parti dell'impianto sigillate; mancanza di accesso);
- la consegna al proprietario è avvenuta, sebbene non sia stato possibile rilasciare alcun rapporto di sicurezza; eventuali difetti dell'impianto non sono noti o forse l'impianto non può nemmeno essere messo in servizio, ma ciò non è noto al proprietario;
- un'autorizzazione sostitutiva non può essere (più) rilasciata;
- l'impresa di installazione non può più incaricare un organo di controllo indipendente.

A ciò si aggiunge che, in tali casi, i proprietari chiedono ai gestori di rete se possono effettuare un controllo periodico anziché un controllo finale;

Per risolvere questi, ed eventualmente ulteriori problemi pratici, l'ESTI espone di seguito la prassi ammessa secondo l'OIBT.

II. Condizioni per i controlli

Prima della consegna di un impianto elettrico al proprietario deve essere effettuato un controllo finale da una persona del mestiere secondo l'art. 8 OIBT¹ o da una persona autorizzata al controllo secondo l'art. 27 cpv. 1 OIBT. I risultati di questo controllo finale devono essere registrati in un rapporto di sicurezza (cfr. art. 37 OIBT) che deve essere consegnato al gestore di rete (cfr. art. 24 cpv. 6 OIBT). Di questo controllo interno è responsabile l'impresa che ha realizzato gli impianti.

Il proprietario che riprende dal realizzatore un impianto di produzione di energia secondo l'art. 2 cpv.1 lett. c OIBT collegato a una rete di distribuzione a bassa tensione oppure un impianto elettrico con un periodo di controllo inferiore a 20 anni conformemente all'allegato dell'OIBT,

¹ Ordinanza concernente gli impianti elettrici a bassa tensione (RS 734.27).

fa eseguire un controllo di collaudo entro sei mesi da parte di un organo di controllo indipendente o di un servizio d'ispezione accreditato. Entro questo termine consegna il rapporto di sicurezza al gestore della rete o, per gli impianti di cui all'art. 32 cpv. 2 OIBT, all'Ispettorato (art. 35 cpv. 3 OIBT).

III. Possibili scenari

Per illustrare la procedura, sono trattati a titolo esemplificativo i due scenari seguenti, che contemplano i casi problematici più frequenti (cfr. sopra n. I.):

A Cosa si deve fare se viene dichiarato il fallimento di un'impresa con un'autorizzazione generale d'installazione (cfr. art. 9 OIBT) durante l'installazione o poco prima risp. immediatamente dopo il completamento dei lavori, prima che l'impresa abbia rilasciato il rapporto di sicurezza?

B Cosa si deve fare se un'impresa, nel quadro di un'autorizzazione generale d'installazione, esegue lavori d'installazione elettrica, ma non ha ancora rilasciato un rapporto di sicurezza, e durante o poco prima risp. immediatamente dopo il completamento dell'installazione viene a mancare l'unico responsabile tecnico (ad esempio diviene permanentemente e completamente incapace al lavoro o addirittura muore)?

Il momento determinante in entrambi i casi è la definitiva cessazione della sorveglianza del responsabile tecnico. In particolare per le imprese, nella procedura di fallimento può accadere che l'attività di sorveglianza del responsabile tecnico prosegua ancora per un certo tempo dopo la dichiarazione di fallimento (con l'approvazione dell'ufficio dei fallimenti). Non appena la sorveglianza del responsabile tecnico cessa definitivamente, non ci si può più aspettare che un impianto elettrico venga completato o che venga rilasciato un rapporto di sicurezza.

Il fallimento di un'unica impresa responsabile di un impianto rappresenta una situazione problematica. In tal caso, l'impresa non può più rilasciare un rapporto di sicurezza. Se invece in una delle diverse imprese, ognuna con un responsabile tecnico, coinvolte in misura determinante a un impianto, è venuta meno l'attività di sorveglianza, il proprietario può designare un'altra impresa, coinvolta in tale impianto, come responsabile dell'intero impianto. Se le condizioni sono soddisfatte, può esigere da quest'ultima il rilascio di un rapporto di sicurezza per l'intero impianto (cfr. art. 24 cpv. 2 lett. b OIBT).

IV. Procedura

Per chiarire la problematica, si devono distinguere due situazioni in cui non sono ancora stati rilasciati rapporti di sicurezza. La prima situazione concerne gli impianti che, alla cessazione della sorveglianza da parte del responsabile tecnico, risultano in gran parte ancora non completati (A.). La seconda situazione concerne gli impianti che, alla cessazione della sorveglianza da parte del responsabile tecnico, risultano già completati o sono in procinto di esserlo (B.). In entrambi i casi, il proprietario è libero di incaricare, in una prima fase, un organo di controllo indipendente o un servizio d'ispezione accreditato per effettuare un controllo completo dello stato attuale dell'impianto. Il rapporto di controllo così redatto può fornire un supporto per il controllo finale ancora da effettuare; questo vale in particolare nello scenario A.

Scenario A.

Il proprietario deve incaricare una nuova impresa, in possesso di un'autorizzazione generale d'installazione, per completare l'impianto elettrico. Dopo il completamento, questa impresa effettua le prime verifiche necessarie e il controllo finale. La persona del mestiere o autorizzata al controllo di tale impresa firma il rapporto di sicurezza (sul lato sinistro). Si presume che questa impresa non sia disposta ad assumersi la responsabilità prevista dall'OIBT per *i difetti nascosti*, ossia quelli che non possono più essere scoperti con i controlli prescritti e che si trovano nelle aree dell'impianto elettrico già realizzate prima del suo intervento. Di conseguenza, è possibile aggiungere una nota aggiuntiva sul rapporto di sicurezza con contenuto analogo al seguente: «Impianto completato in seguito al fallimento dell'impresa X / alla cessazione della sorveglianza di X.». Ciò non esonera l'impresa, tuttavia, dall'esecuzione

di tutti i controlli necessari e ragionevolmente esigibili per l'intero impianto. Inoltre, nonostante l'apposizione dell'annotazione, l'impresa di installazione che riprende l'impianto attesta comunque con la propria firma sul rapporto di sicurezza che l'intero impianto soddisfa le prescrizioni in materia di sicurezza (art. 3 OIBT) e di prevenzione delle perturbazioni (art. 4 OIBT).

Scenario B.

Il proprietario deve, dapprima, incaricare un organo di controllo indipendente per far eseguire il controllo finale al posto della persona con un'autorizzazione generale d'installazione che non lavora più, e per far registrare per iscritto gli eventuali difetti in un elenco dei difetti. Il proprietario deve, poi, incaricare un'impresa con un'autorizzazione generale d'installazione per far eliminare i difetti conformemente all'elenco dei difetti e per farli dichiarare «eliminati» apponendo la propria firma sull'avviso di eliminazione dei difetti. In seguito, l'organo di controllo indipendente può effettuare un ulteriore controllo a propria discrezione. Se gli impianti non presentano difetti, al termine del controllo finale l'organo di controllo rilascia il rapporto di sicurezza. Il controllore appone in questo frangente la propria firma sul lato sinistro del rapporto di sicurezza, ma può essere aggiunta un'annotazione che riporta un contenuto analogo al seguente: «Impianto controllato in seguito al fallimento dell'impresa X / alla cessazione della sorveglianza di X.». Anche in questo caso il controllore attesta con la propria firma sul rapporto di sicurezza che l'intero impianto soddisfa le prescrizioni in materia di sicurezza (art. 3 OIBT) e di prevenzione delle perturbazioni (art. 4 OIBT).

V. Conclusione

Nelle situazioni straordinarie «fallimento di un'impresa di installazione» o «cessazione della sorveglianza del responsabile tecnico», l'obbligo di consegnare al gestore di rete il rapporto di sicurezza non viene meno. Di tutto ciò è responsabile il proprietario. Se un'impresa di installazione riprende, per il completamento e il controllo finale, impianti di terzi prima del rilascio di un rapporto di sicurezza, essa deve firmare il rapporto di sicurezza sul lato sinistro. In questo contesto, può apporre la seguente annotazione: «Impianto completato in seguito al fallimento dell'impresa X / alla cessazione della sorveglianza di X». Se, in seguito a un'eventuale eliminazione dei difetti, un organo di controllo indipendente rilascia il rapporto di sicurezza dopo il controllo finale, quest'ultimo deve firmare il rapporto di sicurezza sul lato sinistro. Egli può altresì apporre un'annotazione analoga «Impianto controllato in seguito al fallimento dell'impresa X / alla cessazione della sorveglianza di X». La presente regolamentazione vale solo per le situazioni straordinarie «fallimento di un'impresa di installazione» e «cessazione della sorveglianza del responsabile tecnico». In entrambi i casi l'impresa che sottoscrive il rapporto di sicurezza certifica che l'intero impianto è conforme alle prescrizioni degli artt. 3 e 4 OIBT.

Autore
Richard Amstutz